

Codice A1513B

D.D. 21 dicembre 2018, n. 1605

**L.R. n. 38/94 e s.m.i. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Ufficio decentrato di Alessandria, dell' "ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA A.I.S.M.", con sede legale nel Comune di Alessandria (AI) - C.F. 96015150582.**

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

-la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;

- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal I° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

Visto il D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore;

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, "fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..." *nei relativi registri..... e...“il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 224 dell' 11.7.2001, con il quale è stata iscritta nella sezione provinciale di Alessandria del Registro delle Organizzazioni di Volontariato – sezione sanitaria – l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla– sede di Alessandria;

Dato atto che, a seguito di controllo sul mantenimento dei requisiti di iscrizione al Registro regionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla sede di Alessandria sono emerse alcune criticità e più specificamente che l'Associazione non è dotata di un codice fiscale proprio e che a livello nazionale è iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale;

Visto che, in base alla D.G.R. 38-2389 del 5 marzo 2001, possono essere iscritte al Registro Regionale del Volontariato quelle Associazioni che, pur articolazioni territoriali di una sede nazionale, siano autonome sul piano finanziario e tale autonomia si evince anche per la presenza di un codice fiscale indipendente dalla sede nazionale;

Viste le leggi regionali 29 agosto 1994, n.38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" che stabiliscono che l'iscrizione al registro del volontariato sia incompatibile con l'iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale;

Considerato che è stata inviata, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera ns. prot. n. 38089/A1509A del 2/8/2018, contenente la descrizione delle criticità dell'Associazione e la richiesta di sanare la situazione entro 30 giorni dal ricevimento, con contestuale avvio di procedimento di cancellazione qualora non fosse pervenuta alcuna comunicazione di risposta da parte dell'Associazione;

Visto che la lettera di cui sopra, è stata ritirata dall'associazione in data 8/8/2018, come si evince dall'avviso di ricevimento conservato agli atti;

Considerato che l'Associazione non ha provveduto a fornire l'integrazione documentale richiesta con la nostra nota prot. n. 38089/A1509A del 2/8/2018, entro il termine di 30 giorni e più precisamente entro il giorno 7/9/2018;

Ritenuto pertanto di cancellare l'associazione in oggetto dalla sezione provinciale di Alessandria del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro regionale dell'Organizzazione di volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione regionale, in quanto trattasi di procedimento iniziato dopo il 1° gennaio 2016;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

#### LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

di cancellare dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Ufficio decentrato di Alessandria, l'ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA A.I.S.M.", con sede legale nel Comune di Alessandria (AI) – C.F. 96015150582.

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

La cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualifica di O.N.L.U.S di diritto (D.Lgs. n. 460/1997 art. 10 comma 8);
- risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le Linee guida dell'Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei Registri del volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/01/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva "diversa previsione espressa nella convenzione medesima";
- revoca dei benefici previsti dalla L. 266/91 artt. 7 e 8 e dalla L. R. n. 23/2003;

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il funzionario estensore  
D.ssa Paola Ferrando

La Dirigente Regionale  
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO